



GRUPPO LUNELLI

Accordo Quadro di Fornitura
(ai sensi del D. Lgs. 198/2021 e ss.mm. e ii.)

Canale Ho.Re.Ca. e Asporto

Il presente Accordo Quadro di Fornitura (di seguito “Accordo Quadro”) ha ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione relativi alla fornitura, da parte delle società appartenenti al Gruppo Lunelli (come di seguito definite), **in favore dei clienti dei canali Ho.Re.Ca. e Asporto**, dei prodotti presenti a listino delle rispettive Società, il tutto come meglio di seguito definito.

Per quanto qui interessa, per “**Società del Gruppo Lunelli**” si intendono le seguenti società: **Ferrari F.lli Lunelli S.p.A.** con sede legale in 38123 Trento, Via del Ponte 15 – fraz. Ravina, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 00123890220, cap. soc. 7.000.000 i.v. - **Bisol Desiderio & Figli S.r.l.** con sede legale in 31049 Valdobbiadene (TV), Via Follo 33, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 04618000261, cap. soc. 1.000.000 i.v. - **Cedral Tassoni S.p.A. Salò**, con sede legale in Brescia, Via Crocifissa di Rosa 3, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 00295980171, cap. soc. 104.000 i.v. - **Tenute Lunelli Soc. Agr. S.r.l.**, con sede legale in 38123 Trento, Via del Ponte 15 – fraz. Ravina, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 01753900222, cap. soc. 700.000 i.v. - **Surgiva F.lli Lunelli S.p.A.**, con sede legale in 38080 Carisolo (TN), Via Pignole 10, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 00187220223, cap. soc. 1.040.000 i.v. - **Segnana F.lli Lunelli S.r.l.**, con sede legale in 38123 (TN), Via del Ponte 13 – fraz. Ravina, C.F. e nr. Reg. Imp. 02072200153, P.IVA 01004540223, cap. soc. 520.000 i.v., tutte società a socio unico soggette a direzione e coordinamento di Lunelli S.p.A., nonché da **Gruppo Lunelli S.r.l.**, con sede legale in 38123 Trento, Via del Ponte 15 – fraz. Ravina, C. F., P.IVA e nr. iscr. Reg. Imp. 02608580227, cap. soc. 20.000 i.v.

Ciascuna società del Gruppo Lunelli viene singolarmente definita anche solo “**Società del Gruppo Lunelli**”, mentre, tutte congiuntamente, anche solo “**Gruppo Lunelli**”.

Ai fini dell’applicazione del presente Accordo Quadro, per “**Clienti del Canale Ho.Re.Ca. e Asporto**”, o anche solo “**Cliente/i**”, si intendono i clienti di ciascuna Società del Gruppo Lunelli che intendano effettuare ordini di Prodotti e che siano attivi per la vendita/mescita dei Prodotti all’interno dei seguenti canali di mercato: (i) Ho.Re.CA (*Hotellerie-Restaurant-Café*) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, hotel, alberghi, B&B, bar, bistrò, caffetterie, ristoranti, mense; (ii) Asporto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, enoteche o negozi fisici e online (di seguito “**Canale**”). Sono espressamente esclusi dalla definizione di Cliente, i soggetti appartenenti ai diversi canali aziendali del Gruppo Lunelli, tra cui, il canale Distribuzione Moderna/GD/GDO e il canale Lungo (comprensivo di Cash&Carry e Grossisti).

1. Premesse

Le suestese premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo Quadro.

2. Oggetto

Il presente Accordo Quadro è stipulato in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. 198/2021 e ha ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione relativi alla fornitura dei Prodotti delle Società del Gruppo Lunelli ai Clienti appartenenti al Canale (di seguito “**Contratti di cessione**” o “**Contratti**”).

I Contratti di cessione sono informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corresponsività delle prestazioni, con riferimento ai Prodotti forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale.

3. Condizioni della fornitura

I prodotti (di seguito “**Prodotti**”) che potranno essere oggetto di fornitura, e i relativi prezzi (di seguito “**Prezzi**”), sono quelli riportati nei listini di volta in volta vigenti adottati dalle Società del Gruppo Lunelli e previamente comunicati ai Clienti per iscritto, anche per il tramite della forza vendite (“**Listino**”).

Ai Prezzi si applicheranno le scontistiche di volta in volta concordate per iscritto con il Cliente e a questi comunicate con le forme equipollenti di cui all’articolo 3 comma 3 del D. Lgs. 198/2021.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 198/2021, alla luce della possibile indisponibilità dei Prodotti, delle loro caratteristiche produttive, della loro stagionalità, i Contratti acquistano efficacia con l’accettazione dell’ordine da parte della Società del Gruppo Lunelli ed esauriscono i propri effetti con la consegna dei Prodotti al



GRUPPO LUNELLI

Cliente e con il pagamento del relativo prezzo, salvo eventuali diritti ed obblighi aventi efficacia ultrattiva.

In ragione di quanto sopra, nonché in ragione della possibile e imprevedibile oscillazione dei costi relativi alla distinta base (vetro, tappi, etichette, etc.), nonché di esigenze legate alla strategia commerciale del Gruppo Lunelli, i Listini potranno in ogni caso subire variazioni in corso d'anno. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente per iscritto al Cliente e si riterranno valide solo per i Contratti sorti successivamente alla comunicazione di tali variazioni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 D. Lgs. 198/2021, la durata di cui sopra si applica inoltre alle forniture di Prodotti da eseguirsi in favore di Clienti che svolgano attività di somministrazione alimenti e bevande in un pubblico esercizio di cui all'art. 5 L. 287/1991. In tal caso, i contratti di cui sopra avranno validità ed efficacia dall'accettazione della fornitura da parte della Società del Gruppo Lunelli sino al regolare adempimento degli obblighi delle Parti come definiti nel relativo ordine.

Quantità e tipologia dei Prodotti oggetto di fornitura, così come termini e modalità di fatturazione, pagamento e di consegna ed ogni altro elemento qui non previsto, saranno disciplinate dai rispettivi Contratti (che potranno essere costituiti anche dalla documentazione cd. equipollente ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D. Lgs. 198/2021).

È esclusa ogni ipotesi di accettazione tacita degli ordini da parte delle Società del Gruppo Lunelli.

Salvo diversamente disposto dai singoli Contratti, i pagamenti potranno avvenire con i seguenti metodi: bonifico bancario e ricevuta bancaria.

Salvo non sia diversamente previsto dai singoli Contratti, le consegne verranno effettuate secondo il criterio Incoterms 2020 ICC "Ex-Works" (franco magazzino).

Il presente Accordo Quadro non comporta per le Società del Gruppo Lunelli l'obbligo di fornire i Prodotti al Cliente, obbligo che diverrà tale solo qualora sia concluso il relativo Contratto di fornitura, nei termini sopra previsti.

4. Durata

La durata del presente Accordo Quadro è stabilita a tempo indeterminato.

Eventuali aggiornamenti o modifiche al presente Accordo Quadro saranno comunicati per iscritto e saranno efficaci con esclusivo riferimento ai Contratti sorti successivamente all'invio della comunicazione.

5. Termini di pagamento – interessi di mora

Il Cliente effettuerà i pagamenti relativi ai Prodotti acquistati conformemente ai termini previsti dall'Articolo 4 del D. Lgs. 198/2021. A tal fine, ai sensi della medesima disposizione, i termini di pagamento di 60 (sessanta) giorni decorreranno dalla *data in cui è stabilito l'importo da corrispondere*, ovvero dalla data dell'emissione della relativa fattura.

6. Miscellanea – disposizioni imperative

Ancorché non espressamente richiamate nel presente Accordo Quadro o nei Contratti, eventuali disposizioni imperative e/o inderogabili previste da specifiche normative (tra cui le disposizioni imperative e inderogabili previste dal D. Lgs. 198/2021) si intenderanno automaticamente valide ed efficaci e automaticamente applicate.

L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole contenute nel presente Accordo Quadro e/o nei Contratti non determina l'invalidità o l'inefficacia delle altre clausole né dell'Accordo Quadro né del Contratto. In questa ipotesi, le clausole nulle o inefficaci saranno automaticamente sostituite da eventuali disposizioni imperative applicabili (tra cui le disposizioni di cui al D. Lgs. 198/2021). In mancanza, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere i medesimi legittimi risultati perseguiti dalla clausola invalida o inefficace e di salvaguardare la sostanza economica del Contratto.

È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità solidale delle Società del Gruppo Lunelli tra loro nei confronti del Cliente.

7. Codice etico del Gruppo Lunelli

Il Cliente, nel rapportarsi con le Società del Gruppo Lunelli, prende atto che queste si sono dotate di un Codice Etico, reso disponibile sulla pagina dedicata al Gruppo Lunelli (<https://www.gruppolunelli.it/>) e si impegna pertanto ad osservarne i principi e le disposizioni, nonché, più in generale a tenere condotte conformi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del citato Codice Etico e la commissione di uno dei reati previsti dal citato Decreto Legislativo costituiscono gravi violazioni che legittimano le Società del Gruppo Lunelli ad interrompere i rapporti con il Cliente, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c.